

Maggia, 18 febbraio 2016

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Centro scolastico della Bassa Vallemaggia e della convenzione con i Comuni consorziati che demanda al Consorzio Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia la facoltà di ampliare e migliorare le infrastrutture annesse al centro scolastico

Egregi Signori Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

Il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom). La Sezione degli enti locali (SEL) ha messo al corrente i Municipi e le Delegazioni consortili, segnatamente con delle giornate informative, sui contenuti della nuova Legge e sulle disposizioni per l'aggiornamento degli statuti da attuare entro il 31 marzo 2012. Nel frattempo, riconosciuto di non poter rispettare questo termine, la Sezione degli Enti Locali ha dato la possibilità di mantenere i "vecchi statuti" e concedere la permanenza in carica degli "attuali organi consortili" fino al 31 dicembre 2015.

Il Consorzio CSBV, essendo composto da due soli comuni, rientra nella categoria dei "consorzi speciali"; con la modifica di legge, e vista la particolare natura del consorzio (consorzio a due) i Municipi di Avegno Gordevio e Maggia, hanno valutato l'opportunità di sciogliere il medesimo, lasciando l'incombenza della gestione delle scuole elementari ad uno dei due comuni (comune capofila) e procedendo con il convenzionamento dell'altro comune (comune convenzionato).

Vista l'importanza del servizio gestito dal CSBV, in accordo tra loro, e sentito il parere della SEL, i due Comuni hanno deciso di mantenere le competenze e di conseguenza si è deciso per il mantenimento di un Consorzio per la gestione della scuola elementare.

Come a più riprese ribadito, il comparto del CSBV è interessato da importanti progetti di sviluppo ed investimento, e di conseguenza la corretta impostazione del nuovo Consorzio ha richiesto notevoli sforzi al fine di presentare una soluzione funzionale e corretta dal punto di vista organizzativo.

La soluzione proposta permette da una parte di mantenere lo status quo per quanto riguarda la gestione degli aspetti scolastici pur rispettando le indicazioni della nuova legge che regola il consorziamento dei comuni, mentre dall'altra permette di demandare alla Delegazione scolastica la gestione dei citati progetti di investimento garantendo ai consigli comunali il più grande margine decisionale e di controllo.

La Delegazione consortile ha di conseguenza adottato il nuovo modello di Statuto (modello proposto dalla SEL per tutti i Consorzi), riprendendo fedelmente gli articoli imposti dalla nuova Legge, ed integrando gli articoli dello Statuto attualmente in vigore.

Il nuovo Statuto riprende il concetto di quello precedente, ovvero sancisce unicamente la competenza della gestione della Centro scolastico e della scuola come attività unica. Allo stesso tempo mendiante l'articolo 2 permette di regolamentare investimenti e gestione delle infrastrutture extra-scolastiche tramite una convenzione tra i Comuni consorziati e la Delegazione. Lo scopo di questa divisione di compiti, come detto, è quello di permettere ai due Consigli comunali di poter dire la loro in merito a investimenti e ampliamenti futuri.

Nella prima parte del presente messaggio tratteremo del nuovo Statuto mentre nella seconda presenteremo i contenuti della Convenzione.

Statuto

A seguire un breve commento in relazione agli articoli che hanno subito maggiori cambiamenti rispetto allo Statuto attualmente in vigore:

Articolo 2:

Si tratta dell'articolo che definisce i compiti del Consorzio; come detto il compito principale è quello di gestire il centro di scuola elementare.

Il quarto paragrafo è quello che consente di ampliare le competenze tramite la sottoscrizione di una convenzione ad hoc, convenzione di cui tratteremo successivamente.

Scopi

Il Consorzio ha lo scopo di amministrare e gestire il Centro di scuola elementare dei Comuni consorziati.

Il Consorzio ha pure la facoltà di effettuare investimenti per garantire il buon funzionamento del Centro scolastico.

Conformemente agli scopi menzionati, al Consorzio sono delegate le competenze comunali per la gestione della scuola elementare.

Il Consorzio può assumere mansioni aggiuntive che esulano dallo scopo, come ad esempio la realizzazione, amministrazione e gestione di attrezzatture e infrastrutture di carattere sportivo, ludico, culturale e più in generale di tipo ricreativo, sul proprio sedime.

Tali mansioni aggiuntive possono essere assunte ed eseguite dal Consorzio unicamente a seguito della sottoscrizione di una specifica convenzione giusta l'articolo 193a LOC, approvata dai Legislativi dei Comuni consorziati e dai preposti enti cantonali; che definisca i limiti e le competenze oggetto dell'estensione del mandato.

Gli oneri di gestione legati alle competenze extrascolastiche dovranno apparire chiaramente e in modo distinto nella contabilità.

Articolo 5:

In accordo con la nuova LCCOM del 22.02.2010, gli organi del Consorzio saranno:

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

il Consiglio consortile

la Delegazione consortile

Articolo 6:

Conformemente alla LCCOM del 22.02.2010 ogni comune consorziato ha diritto a un solo rappresentante per cui:

Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune consorziato.

Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali su proposta dei Municipi, nel corso della seduta costitutiva del Consiglio comunale.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Articolo 9:

Conformemente alle esperienze degli ultimi anni, le continue necessità di interventi di manutenzione urgenti e giustificate, vengono mantenute le cifre delle deleghe demandate dal consiglio consortile:

Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 10'000.-.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 30'000.-.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Articolo 12:

In accordo con la LCCOM del 22.02.201, nessun comune consorziato può avere la maggioranza dei voti, di conseguenza:

Diritti di voto

Ogni Comune ha diritto ad un voto.

Articolo 13:

Il coinvolgimento del consiglio consortile e dei municipi avviene con largo anticipo:

Coinvolgimento dei Comuni

Gli oggetti di competenza del Consiglio consortile ai sensi dell'art. 7 lettera c. del presente Statuto, sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Articolo 17:

Contrariamente al vecchio statuto, la delegazione consortile è nominata dal consiglio consortile e non più dai consigli comunali dei comuni consorziati.

Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva su proposta dei Municipi consorziati.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti.

Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Articolo 19:

Al pari dell'articolo 7, le competenze della delegazione ricalcano l'articolo 11 del vecchio statuto:

Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;

- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello Statuto.

Articolo 22:

In accordo con i Municipi sarà designato un organo esterno per il controllo della contabilità:

Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso del Municipio dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Articolo 25:

La nuova normativa che regola i consorzi impone la predisposizione di un piano finanziario. Ritenuto che il grosso degli investimenti di natura extra scolastica sarà ripreso nelle contabilità dei comuni consorziati, ci si vede obbligati ad allestire comunque un piano finanziario per quegli investimenti di natura prettamente scolastica.

Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Articolo 26:

Non vi sono modifiche rispetto a quanto eseguito attualmente relativamente alla chiave di riparto degli oneri di natura ordinaria. Come praticato ad oggi, i costi di gestione ordinaria saranno ripartiti tra i comuni in base al numero di allievi iscritti.

Per quanto attiene gli investimenti di natura extra scolastica, si rimanda a quanto previsto dalla citata convenzione.

Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

a) Le spese di gestione del Consorzio, per quanto attiene lo scopo principale dello stesso così come statuito dall'articolo 2 del presente statuto, sono ripartite tra i Comuni consorziati in ragione del numero di allievi che frequentano la scuola.

Tale ripartizione viene eseguita annualmente al momento della presentazione dei conti preventivi del consorzio ed è calcolata in base al numero di allievi iscritti all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

b) Gli oneri relativi alle mansioni aggiuntive delegate al Consorzio dai Comuni consorziati, sono ripartiti in base a quanto previsto dalla convenzione che regola gli aspetti della delega.

Come anticipato gli articoli presentati in questo messaggio non sono tutti, ma unicamente quelli che subiranno modifiche sostanziali.

Alleghiamo al presente messaggio sia la proposta di nuovo statuto, sia lo statuto attualmente in vigore.

Il nuovo statuto è stato approvato dai rispettivi Municipi ed ha ottenuto un preavviso favorevole da parte della Sezione degli Enti Locali.

Convenzione Maggia e Avegno Gordevio con il Consorzio

Come anticipato, lo scopo della Convenzione è quello di stabilire le compentenze che vengono demandate dai Comuni alla Delegazione consortile per quanto concerne tutte quelle mansioni non previste dallo scopo dello statuto.

Ci si riferisce in special modo a competenze relative:

- · agli ampliamenti del Centro scolastico;
- all'attuazione, all'accompagnamento e alla realizzazione;
- alla ripartizione dei costi in base alla tipologia di intervento.

In relazione a questi aspetti, i Consigli Comunali di Avegno Gordervio e Maggia hanno già avuto modo di esprimersi, approvando un credito di 5.460mio CHF per la realizzazione di opere di diversa natura.

Si faccia riferimento per maggiori dettagli al messaggio della Delegazione consortile del 2 dicembre 2014.

Nonostante i diversi incontri con i rappresentanti della Sezione Enti Locali e il Direttore del Dipartimento, le innumerevoli spiegazioni presentate e la documentazione fornita, il citato credito di 5.460mio CHF non verrà ratificato nel suo complesso in quanto le ripercussioni finanziarie del medesimo preoccupano la SEL.

Inoltre il ricorso ad un credito quadro, non rispecchia appieno la forma applicabile in relazione alla tipologia di progetto e di conseguenza la SEL ha confermato che nel rispetto della LOC e della LCCom procederà con la ratifica dei crediti di costruzione a condizione che:

- gli stessi siano approvati dai legislativi comunali sulla base di un progetto definitivo;
- che il progetto definitivo sia realizzato sulla base di un credito di progettazione stanziato dai legislativi comunali;
- che i costi legati alla realizzazione siano finanziariamente sopportabili dai due comuni.

Per maggiore chiarezza accludiamo al presente messaggio la citata comunicazione della Sezione Enti Locali.

Attualmente abbiamo ottenuto l'approvazione di una prima parte pari a 340'000 CHF relativa al credito di progettazione definitiva per il risanamento/ampliamento degli spogliatoi oltre che per le consulenze fornite dagli specialisti necessarie a tale progettazione.

Per quanto riguarda i lotti restanti:

- valorizzazione naturalistica e ricreativa del bosco;
- riorganizzazione mobilità;
- creazione dello spazio eventi Vallemaggia;
- creazione dell'ostello Vallemaggia;

la Delegazione Consortile dovrà nuovamente sottoporre ai legislativi comunali specifiche richieste di credito per singolo investimento.

Si faccia a tal riguardo riferimento al punto 1 della convenzione.

Preme evidenziare come la convenzione proponga una nuova chiave di riparto delle spese di investimento. Tale nuova chiave di riparto è stata elaborata dal gruppo di lavoro che segue il progetto di ampliamento del Centro scolastico, ed è stata avallata dai vari consessi esecutivi.

La medesima considera i seguenti criteri:

- rapporto di proprietà degli immobili;
- capitale iniziale apportato (terreni);
- numero degli allievi;
- · popolazione residente;
- gettito comunale.

Tale nuova chiave di riparto, così come le tabelle di valutazione dei criteri che la definiscono è allegata al presente messaggio.

Sulla base delle ponderazioni dei vari criteri si è ottenuta una chiave di riparto degli oneri di investimento di natura mista o unicamente ricreativa/culturale pari a 45% a carico di Avegno Gordevio e 55% a carico di Maggia.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, e a seguito di una specifica richiesta della Sezione degli Enti Locali, i legislativi comunali dei comuni consorziati sono tenuti ad esprimersi nuovamente sull'investimento globale di 5.460 mio CHF così come sulla quota parte relativa alla fase inerente il "Risanamento e ampliamento CSBV – Spogliatoi" di 2.760 mio CHF.

Tali investimenti, ampiamenti illustrati nel citato messaggio della delegazione consortile del 2 dicembre 2014, e approvati dai consigli comunali, saranno ripartiti tra i comuni di Avegno Gordevio e Maggia in base alla nuova chiave di riparto, ovvero 45% a carico di Avegno Gordevio e 55% a carico di Maggia.

Dopo questa doverosa e ampia spiegazione, considerato che la convenzione risulta chiara e di facile lettura, si rimanda direttamente alla medesima per ulteriori ragguagli.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler risolvere:

- 1. È approvato il nuovo statuto del Consorzio Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia in base alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), articolo per articolo e nel suo complesso.
- 2. È approvata la convenzione che demanda al Consorzio Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia la facoltà di ampliare e migliorare le infrastrutture annesse al centro scolastico, articolo per articolo e nel suo complesso.
- 3. Per la ripartizione delle spese di progettazione già ratificate dalla SEL (340'000 CHF) e per gli oneri di realizzazione dei nuovi spogliatoi (la cui ratifica è in sospeso in attesa della progettazione definitiva), vale la chiave di riparto seguente: 55% a carico del Comune di Maggia, 45% a carico del Comune di Avegno Gordevio.
- 4. Il nuovo statuto e la convenzione oggetto del presente messaggio entrano in vigore dal 01.01.2016, riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

Nama Sama Delegazione Consortile Centro Scolastico Bassa Vallemaggia

Il Segretario

Luca Invernizzi

Il Presidente Jonathan Pozzoni

ooitasic

Allegati:

- Statuto
- Convenzione
- Scenario di valutazione riparto costi d'investimento
- Comunicazione SEL sul credito per ampliamento